



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 1° febbraio 2020

I casi in cui è possibile l'accesso domiciliare

I poteri dell'Amministrazione finanziaria nel corso di verifiche.

L'art. 52 del DPR 633/1972 ai fini IVA e l'art. 33 del DPR 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi regolano i poteri dell'A.F. nel caso di accessi, ispezioni e verifiche. Tra i quali anche l'accesso ai locali adibiti all'esercizio dell'attività.

In tale ambito è obbligatorio esibire il tesserino di riconoscimento e il foglio di servizio o l'ordine di verifica siglati o dal Comandante di reparto o dal responsabile dell'Ufficio.

I compiti del **Corpo della Guardia di finanza** sono fissati dal **D.Lgs. 68/2001**. Il **Capo II** determina i compiti di polizia economica e finanziaria, a tal fine il comma 2 dell'art. 2 dispone che ad esso sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione su:

a)	imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
b)	diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;
c)	ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
d)	attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;
e)	risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;
f)	entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g)	demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h)	valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;
i)	mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
l)	diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di proprietà industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
m)	ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

Per completare il quadro probatorio gli accertatori possono effettuare l'accesso anche in altri luoghi, ovvero:

nei locali adibiti esclusivamente ad **abitazione privata e relative pertinenze**;

nei locali **promiscui** ossia quelli adibiti all'esercizio dell'attività e ad abitazione privata.

L'accesso presso **l'abitazione privata** può avvenire solo dopo **autorizzazione del Procuratore della Repubblica** e nelle ipotesi di **"gravi indizi di violazione delle norme tributarie"**.

In tale contesto, secondo la Cassazione l'obbligo motivazionale deve ritenersi assolto nel caso in cui risultino indicate la nota e l'autorità richiedente, con la specificazione che il provvedimento trova causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della Legge fiscale, la cui valutazione dev'essere effettuata "ex ante" con prudente apprezzamento.